



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
di concerto*

con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U:prot DVA-DEC-2010-0000076 del 01/04/2010

VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (VAS);

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", che nella parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" prevede le norme di attuazione della direttiva 2001/42/CE in materia di VAS;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che nel dettare "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" sostituisce la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, a norma dell'art. 29



[Handwritten signature]

del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248” ed in particolare l’art. 9 che prevede l’istituzione della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS;

VISTA la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

VISTA la legge 27 febbraio 2009, n.13 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 30 dicembre 2008, n.208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente

CONSIDERATO che il d.lgs. 152/06 all’articolo 64 suddivide il territorio italiano in otto distretti idrografici, tra cui il Distretto idrografico pilota del Serchio;

CONSIDERATO che il decreto legge 30 dicembre 2008, n.208, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 27 febbraio 2009, n.13, ha incaricato le Autorità di bacino di rilievo nazionale ovvero i Distretti idrografici ove già istituiti, di coordinare i contenuti e gli obiettivi dei Piani di gestione dei distretti idrografici in vista della loro adozione entro il 22 dicembre 2009;

CONSIDERATO che la procedura di informazione e di consultazione pubblica delle attività di elaborazione del Piano di gestione del bacino idrografico pilota del Serchio, oltre alla procedura di VAS, si avvale di quanto stabilito dall’articolo 14 della direttiva 2000/60/CE che dispone anche che, sin nelle fasi preliminari dell’elaborazione del piano, venga assicurata la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, attraverso la pubblicazione e la consultazione per le eventuali osservazioni del pubblico di una serie di elementi conoscitivi;

CONSIDERATO che il Piano di gestione del distretto idrografico pilota del Serchio, deve essere sottoposto, in relazione a quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 così come modificato dal d.lgs. 4/2008, a VAS in sede statale;

VISTO l’art. 7 del d.lgs. 152/2006, così come modificato dal d.lgs. 4/2008, che individua nel Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare



l'Autorità competente all'emissione del parere motivato di VAS in sede statale, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;

VISTA la nota prot. 1168 del 8 aprile 2009, con la quale l'Autorità di bacino del fiume Serchio ha trasmesso ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., il Rapporto preliminare del Piano di gestione del distretto idrografico pilota del Serchio, avviando la fase di consultazione sullo stesso Rapporto preliminare;

CONSIDERATO che tale Rapporto preliminare è stato trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale e che tale fase di consultazione si è conclusa, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., il 8 giugno 2009, così come concordato;

PRESO ATTO che in merito al Rapporto preliminare sono pervenute osservazioni da parte:

- parere n.337 del 29 luglio 2009 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;
- Provincia di Lucca – Dipartimento infrastrutture servizio difesa del suolo;
- Comune di Barga;
- Provincia di Lucca – Dipartimento servizi tecnici servizio pianificazione territoriale e mobilità;
- Ministero delle politiche agricole e forestali – Corpo forestale dello stato A.O.O.C.P. Lucca;
- Autorità di bacino interregionale del fiume Magra
- Azienda USL 3 Pistoia;
- ARPA Toscana – Direzione generale area VIA-VAS

CONSIDERATO che in data 25 settembre 2009, con nota prot. 3276, l'Autorità di bacino del fiume Serchio ha trasmesso ai sensi dell'art. 13, comma 5 del d.lgs. 152/2006 così come modificato dal d.lgs. 4/2008, il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica e la proposta del Piano di gestione del distretto idrografico pilota del Serchio per gli adempimenti relativi alla consultazione previsti all'art. 14, comma 2 del sopracitato decreto;

VISTO che contestualmente all'invio di cui sopra, l'Autorità di bacino del fiume Serchio, in data 25 settembre 2009, ha pubblicato l'avviso sulla Gazzetta



Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 223 dell'avvio della fase di consultazione pubblica sulla Valutazione Ambientale Strategica del Piano di gestione del distretto idrografico pilota del Serchio;

CONSIDERATO che in data 24 novembre 2009 si è conclusa la fase di consultazione pubblica di giorni 60 della proposta di Piano di gestione del distretto idrografico pilota del Serchio e del Rapporto ambientale ;

PRESO ATTO che sono pervenute osservazioni dalle seguenti amministrazioni, enti e associazioni di cui si è dato conto nel parere reso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS:

- Provincia di Lucca;
- Comune di Barga;
- Direzione Generale per la Protezione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- ARPA Toscana;
- Associazione Industriali Lucca;
- Consorzio Serchio 2000;
- Mondialsabbia Calcestruzzi s.r.l.;
- GF Scavi;
- Associazione Industriali Lucca;
- Varia Costruzioni s.r.l.;
- Unical;
- Puccetti S.p.a.;
- Del Debbio costruzioni s.p.a.;
- F.lli Turicchi s.r.l.;
- Comune Borgo a Mozzano;
- Autorità di Ambito Territoriale Ottimale A.A.T.O. n.1 – Toscana Nord;
- Comune di Capannori;
- Lucca Inerti S.r.l.;
- Valle S.r.l.;

VISTO il parere positivo espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali, prot. DG/PBAAC/34.19.04/13457/2009 del 10 dicembre 2009, che fa parte integrante del presente atto;



VISTO il parere n. 423 del 11 febbraio 2010 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, che fa parte integrante del presente atto, e predisposto tenendo in debito conto tutte le osservazioni pervenute

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 15 comma 1 del d.lgs. 152/2006 così come modificato dal d.lgs. 4/2008, alla formulazione del parere motivato relativo Piano di gestione del distretto idrografico pilota del Serchio

ESPRIME

PARERE MOTIVATO FAVOREVOLE

alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano di gestione del distretto idrografico pilota del Serchio con le seguenti prescrizioni:

Prescrizioni contenute nel parere n.423 del 11 febbraio 2010 della Commissione tecnica di verifica dell' impatto ambientale VIA-VAS

1. (Contenuti, obiettivi del Piano e rapporti con altri piani/programmi):
 - nelle note informative relative ai singoli piani/programmi analizzati, devono essere introdotti riferimenti ad eventuali procedimenti VAS a cui tali piani/programmi sono stati sottoposti al fine di coordinare le valutazioni ed evitare duplicazioni;
 - devono essere chiariti i rapporti di coerenza/sinergia o di conflitto dei contenuti del Piano di gestione rispetto ai contenuti del Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) e ai contenuti dei piani/programmi regionali o locali per la gestione dei rifiuti e per la bonifica dei siti contaminati;
 - relativamente alle misure del Piano di gestione che interferiscono (negativamente) con altra pianificazione (piani di settore), che le scelte devono essere condivise con gli Enti istituzionalmente competenti e preposti a tale altra pianificazione;
 - relativamente alle problematiche comuni, deve essere valutata la coerenza del Piano di gestione con l'adiacente Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale;



- la misura di base relativa al prelievo di acque dal fiume Serchio, prevista nell'ambito dell'accordo di programma per la tutela del lago di Massaciuccoli, non deve essere rilevata nel quadro delle pressioni in quanto ancora non realizzata e che deve essere previsto nel piano di monitoraggio un indicatore che ne misuri gli impatti futuri;
 - l'obiettivo di qualità buono per il lago di Massaciuccoli deve essere anticipato dal 2027 al 2021 e per la costa del Serchio dal 2021 al 2015;
 - al fine di evitare rischi di sovrapposizione con strumenti di pianificazione diversa e di programmazione che si sviluppano nella medesima scala territoriale, si richiede di trasformare le norme di piano ("schede norma") in misure di indirizzo da fornire ai vari enti istituzionali coinvolti, indirizzi che devono essere sviluppati e trovare una loro efficacia negli strumenti programmatori e pianificatori propri degli stessi soggetti.
2. (Stato attuale dell'ambiente ed evoluzione probabile senza il Piano):
- il Rapporto ambientale deve fare riferimento, ove necessario, agli aggiornamenti pubblicati dall'Autorità precedente in data 30/11/2009;
 - la caratterizzazione dello stato di fatto e dell'evoluzione dell'ambiente in relazione ai cambiamenti climatici deve essere integrata con:
 - l'analisi delle tendenze in corso, basata sullo studio di serie temporali di stazioni di misura che ben rappresentano l'andamento climatico alla scala locale;
 - l'analisi delle previsioni climatiche sull'area di interesse in base a tali tendenze;
 - l'estrapolazione degli eventuali elementi di criticità, anche in relazione alle vulnerabilità specifiche del bacino idrologico; identificazione e analisi di eventuali criticità che già si sono manifestate o si stanno manifestando;
 - la definizione di azioni o strategie di adattamento per fronteggiare le criticità o la descrizione delle azioni già programmate, per ragioni indipendenti dai cambiamenti climatici, che inglobano una risposta alle criticità identificate.
 - La valutazione condotta deve essere completata da considerazioni conclusive che facciano emergere quali siano gli andamenti più critici e rilevanti ai fini dei contenuti del Piano di gestione.
3. (Caratteristiche ambientali, culturali, paesaggistiche delle aree potenzialmente interessate dal Piano):



[Handwritten signature]

- anche ai fini della predisposizione del sistema di monitoraggio il quadro conoscitivo ambientale del Distretto deve essere approfondito con informazioni sulla fauna legata agli ambienti acquatici e agli aspetti florovegetazionali delle aree di maggior pregio;
 - deve essere esplicitato, attraverso idonea cartografia e compatibilmente con le finalità del Piano di gestione, il rapporto tra i corpi idrici sotterranei inseriti nel registro delle aree protette, le aree di salvaguardia e le aree di rispetto delle captazioni ad uso idropotabile di cui all'art. 94 del d.lgs. 152/06;
4. (Problemi ambientali esistenti, relativi al Piano, con particolare riguardo alle aree di interesse ambientale, culturale, paesaggistico):
- le criticità individuate e relative agli "habitat di interesse" devono essere più puntualmente riferite alle specifiche aree protette che tali habitat ospitano;
 - devono essere analizzate eventuali criticità relative ai territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del d.lgs. 228/2001;
 - si raccomanda inoltre l'integrazione all'interno del Piano di gestione di misure volte all'individuazione delle aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado del suolo e desertificazione, in conformità all'art. 93, comma 2 del d.lgs. 152/06, secondo i criteri previsti nel Piano d'azione nazionale di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999 e secondo i documenti: "Linee guida del Piano di azione nazionale per la lotta alla desertificazione" del 22 luglio 1999 e "Linee guida per l'individuazione delle aree soggette a fenomeni di siccità" redatto da APAT dell'ottobre 2006;
5. (Rapporto del Piano con gli obiettivi ambientali internazionali e comunitari):
- deve essere chiarito il rapporto tra gli obiettivi di sostenibilità evidenziati nel Rapporto ambientale e gli obiettivi descritti nel Piano;
 - deve essere chiarito il rapporto tra lo stato di qualità e obiettivo "buono" riportati nel Piano di tutela delle acque e lo stato di qualità e obiettivo "buono" riportati nel Piano di gestione per i corpi idrici; sia inoltre motivato ed eventualmente rivisto, alla luce di tale chiarimento, lo slittamento al 2021 e al 2027 del raggiungimento dello stato "buono" previsto nel Piano di gestione per diversi corpi idrici, con particolare riguardo a quelli classificati come artificiali e alle acque costiere;



[Handwritten signature]

- deve essere valutata la coerenza degli obiettivi di Piano con gli obiettivi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – che comprendono quella idroelettrica - disciplinati dalle direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE, dalla L. 244/2007, nonché dal Piano energetico regionale della regione Toscana;
 - deve essere valutata la coerenza degli obiettivi del Piano con gli obiettivi internazionali (Libro bianco della Commissione europea su “L’adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d’azione europeo” COM (2009) 147) tenendo conto delle valutazioni condotte sulla base della prescrizione II;
6. (Impatti significativi del Piano sull’ambiente):
- nel sistema di analisi adottato devono essere considerati esplicitamente anche gli impatti significativi (inclusi quelli negativi) delle misure sul sistema economico/sociale e sulla popolazione (ad es. misura n.9); devono essere considerati gli impatti indiretti delle misure per le quali sono stati valutati effetti indifferenti;
 - nel sistema di analisi adottato per le valutazioni qualitative degli effetti delle misure, devono essere meglio chiariti i criteri di giudizio e di attribuzione dei punteggi;
 - le Valutazioni di incidenza delle singole misure supplementari del piano sui siti Natura 2000 e sui SIR devono essere effettuate secondo quanto stabilito nel DPR 357/97; a tal fine si ritiene opportuno che siano attentamente seguiti gli indirizzi forniti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare /Direzione protezione della natura.
7. (Misura supplementare n.9):
- l’Autorità procedente deve esaminare la posizione e la situazione di ciascuna ditta secondo le norme del Piano assetto idrogeologico (PAI) e deve illustrare dettagliatamente le motivazioni che conducono ad adottare la misura prevista per ciascuna di essa. In tale ambito si suggerisce di fornire anche una cartografia in scala appropriata in cui siano riportati il rischio idraulico e di frana e l’ubicazione di ciascun impianto al fine di individuare l’area di rischio in cui esso ricade; ciò consentirà di individuare gli indirizzi e i vincoli stabiliti dalle norme del PAI che spettano a ciascun impianto;
 - deve essere considerato lo studio generale di carattere idraulico eseguito dall’Associazione degli industriali e trasmesso con lettera del 28 settembre 2006 all’Autorità procedente, per classificare il grado di interferenza degli impianti con il regime del fiume Serchio (in cui si evidenziavano varie tipologie di intervento e non solo la delocalizzazione);



M

M



- deve essere esplicitato se tali impianti si configurano come impianti di gestione rifiuti, ovvero impianti autorizzati alla gestione di rifiuti inerti.

8. (Misure compensative e mitigative):

- devono essere attentamente considerati impatti negativi che potrebbero essere generati da alcune misure supplementari previste dal Piano di gestione e devono essere valutate eventuali misure alternative o compensative per attenuare tali impatti, con particolare riferimento agli impatti previsti dalla misura n. 9 nei confronti degli aspetti ambientali popolazione e sistema economico/sociale e delle misure n.1 e n.4 nei confronti degli aspetti ambientali aria e fattori climatici (cfr. anche prescrizione V, terzo punto);

Inoltre, al fine di motivare adeguatamente le misure che incidono sulla razionalizzazione degli utilizzi idrici, sulla regolamentazione dei prelievi e sul risparmio idrico, nonché sulla prevenzione del rischio idraulico, si ritiene che sia necessario in primo luogo:

- l'avvio del censimento di tutte le utenze sulle risorse idriche sotterranee e superficiali, pubbliche e private, ivi compresi i pozzi per uso domestico;
- il monitoraggio dei prelievi e dei rilasci (ove assente o carente) sulle acque superficiali e delle portate emunte dai pozzi;
- la definizione dei bilanci idrici/idrogeologici e dei valori di Deflusso Minimo Vitale - DMV (ove non ancora definiti) per tutti i bacini del Distretto;
- piani di gestione o accordi circa gli usi plurimi degli invasi (usi idroelettrici, irrigui, turistici, prevenzione del rischio idraulico) con la definizione delle priorità - prima tra tutte quella della laminazione delle piene per la prevenzione del rischio idraulico; i piani devono includere anche programmi di manutenzione periodica degli invasi (interrimento). Accordi circa gli usi plurimi devono essere previsti anche per le derivazioni irrigue.
- la considerazione del Piano energetico regionale per quanto attiene agli usi idroelettrici;
- in accordo con il Piano energetico regionale, devono essere attivati studi per l'individuazione di siti idonei alla realizzazione di impianti mini e micro-idroelettrici sfruttando i salti degli acquedotti e i salti idrici esistenti sui corsi d'acqua al fine della produzione idroenergetica, provvedendo, ove necessario, all'installazione di idonei manufatti per la risalita della fauna ittica;



[Handwritten signature]



- la stima dei costi, delle priorità, delle fonti di finanziamento e l'indicazione dei soggetti attuatori .

Si raccomanda inoltre, all'interno del quadro generale delle misure del Piano di gestione, la sensibilizzazione al risparmio idrico domestico derivante dall'applicazione di metodi e tecniche da parte delle comunità rispetto alla tutela della risorsa come patrimonio comune da salvaguardare.

9. (Scelta delle alternative):

- devono essere considerate alternative almeno per le misure che possono produrre impatti negativi o potenzialmente negativi;
- devono essere considerate le misure alternative/integrative (già approvate) proposte da altri enti;
- deve essere presentato un quadro economico con la stima del costo delle misure, l'origine delle risorse, e una analisi costi-benefici ambientali; tale analisi deve portare alla valutazione di una scala di priorità per le misure individuate.

10. (Sistema di monitoraggio):

- deve essere recepita l'osservazione al punto "i" del parere n. 337 del 29/07/09, sul Rapporto preliminare al Piano di gestione del distretto idrografico pilota fiume Serchio, della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, relativa alla necessità, nel Rapporto ambientale, di individuare "un piano temporale di attuazione delle fasi di monitoraggio e le risorse necessarie al monitoraggio (umane, strumentali, finanziarie); - definendo le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori; - stabilendo ruoli, responsabilità, e funzioni per i soggetti coinvolti nel monitoraggio; - prevedendo rapporti di monitoraggio illustranti i risultati della valutazione, eventuali impatti negativi non previsti e le eventuali misure correttive da adottare e indicando la periodicità con cui tali rapporti verranno prodotti";
- per quanto di competenza della Autorità procedente, la rete di monitoraggio delle risorse idriche del Distretto deve essere adeguata ai requisiti della direttiva 2000/60/CE (e dei D.M. 56/2009 e d.lgs. 30/2009) al fine anche di identificare i tratti di fiume in stato "elevato", non evidenziati dai "giudizi esperti", sui dati disponibili nel Piano di tutela e in generale di adeguare lo stato dei corpi idrici e gli obiettivi di qualità; la rete di monitoraggio deve includere la verifica dei rilasci del DMV ed i controlli sugli effetti ecologici di tali rilasci;



Handwritten signature or initials.

- deve essere considerata una valutazione degli effetti ambientali (almeno quelli più significativi) delle misure di base nei casi in cui la pianificazione da cui derivano non sia stata soggetta ad una procedura di VAS;
- con riferimento alla componente “natura e biodiversità”, il Piano di monitoraggio, a partire dall’approfondimento dello stato conoscitivo attuale, deve prevedere il controllo degli effetti del Piano su comunità vegetali, specie faunistiche ed habitat del Distretto con particolare considerazione delle specie igrofile e quelle di maggior interesse biogeografico e conservazionistico tra quelle comprese negli obiettivi di conservazione delle Aree protette;
- con riferimento al parametro “cambiamenti climatici”, devono essere definite le attività di monitoraggio ed i sistemi informativi, in essere e/o programmati, a supporto del Piano di gestione, che contribuiscono/contribuiranno a produrre gli elementi di conoscenza della evoluzione del clima e dei suoi impatti alla scala del Distretto;
- deve essere prevista la pubblicazione periodica dei rapporti di monitoraggio da utilizzare per il ri-orientamento come occasione per l’elaborazione delle revisioni del Piano di gestione prevista dall’art. 13 comma 7 della direttiva 2000/60, alle soglie temporali del 2015, 2021, 2027.

L’Autorità procedente deve dare seguito al quadro prescrittivo di questo parere motivato attraverso la revisione e integrazione del quadro conoscitivo ambientale entro un anno dall’approvazione e adozione del Piano di gestione. Tale processo avverrà in collaborazione con l’Autorità competente, che ne prenderà visione e ne verificherà contenuti e risultati. Le revisioni e le integrazioni verranno pubblicate sul sito web dell’Autorità di bacino del distretto man mano che verranno ultimate e saranno parte integrante del Piano di gestione.

Inoltre l’Autorità procedente deve tenere conto delle seguenti prescrizioni di carattere generale, valide per tutti i Piani di gestione, ove non fossero già state trattate:

11. Integrazione all’interno del Piano di gestione di misure volte alla razionalizzazione e programmazione degli utilizzi idrici, alla revisione delle concessioni, alla regolamentazione dei prelievi e al risparmio idrico, che prevedano in primo luogo:



- l'avvio del censimento di tutte le utenze sulle risorse idriche sotterranee e superficiali, pubbliche e private, ivi compresi i pozzi per uso domestico;
- il monitoraggio dei prelievi e dei rilasci (ove assente o carente) sulle acque superficiali e delle portate emunte dai pozzi;
- la definizione dei bilanci idrici/idrogeologici e dei valori di DMV (ove non ancora definiti) per tutti i bacini del Distretto; il DMV deve essere valutato con specifico riferimento al corpo idrico e all'ecosistema interessato;
- il monitoraggio del rilascio del DMV e degli effetti ecologici di tale rilascio;
- piani di gestione o accordi circa gli usi plurimi degli invasi (usi idroelettrici, irrigui, turistici, prevenzione del rischio idraulico) con la definizione delle priorità – prima tra tutte quella della laminazione delle piene per la prevenzione del rischio idraulico; i piani devono includere anche programmi di manutenzione periodica degli invasi (interrimento). Accordi circa gli usi plurimi devono essere previsti anche per le derivazioni irrigue.
- la considerazione del Piano energetico regionale per quanto attiene agli usi idroelettrici;
- la stima dei costi, delle priorità, delle fonti di finanziamento e l'indicazione dei soggetti attuatori .

12. Sensibilizzazione, all'interno del quadro generale delle misure del Piano di gestione, al risparmio idrico attraverso l'applicazione di metodi e tecniche da parte delle comunità per la tutela della risorsa come patrimonio da salvaguardare, quali:

- attivazione di tecniche e metodi di stoccaggio e trattamento attraverso sistemi naturali di depurazione e filtraggio delle acque di seconda pioggia per usi domestici, irrigui, ecc.
- attivazione di misure legate a una gestione integrata del ciclo dell'acqua che comprenda captazione, biofitedepurazione, rinaturazione e rigenerazione, quali strumenti per la sostenibilità all'interno delle politiche territoriali.
- attivazione di azioni volte all'ammodernamento delle aziende agricole, facendo riferimento alla realizzazione di impianti irrigui finalizzati al risparmio idrico, di interventi di razionalizzazione dei consumi idrici, di accumulo delle risorse e impianti connessi (ricerche idriche, vasconi, microirrigazione,...), di impianti tecnologici per il riutilizzo dei reflui, di realizzazione o adeguamento di fabbricati o impianti per la gestione delle deiezioni animali e dei reflui zootecnici.



[Handwritten signature]

13. Integrazione delle misure del Piano di gestione con quelle dei Piani di sviluppo rurale regionali.
14. Attivazione di misure che prevedano la definizione di azioni per la realizzazione di interventi di riassetto idrogeologico con tecniche di ingegneria naturalistica, tenendo conto del mantenimento delle condizioni di naturalità dei fiumi, facendo ricorso a specie autoctone per la vegetazione ripariale e retroripariale.
15. Integrazione all'interno del Piano di gestione di misure volte all'individuazione delle aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado del suolo e desertificazione, in conformità all'art. 93, comma 2 del d.lgs. 152/06, secondo i criteri previsti nel Piano d'azione nazionale di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999 e secondo i documenti: "Linee guida del Piano di azione nazionale per la lotta alla desertificazione" del 22 luglio 1999 e "Linee guida per l'individuazione delle aree soggette a fenomeni di siccità" redatto da APAT dell'ottobre 2006
16. Relativamente al punto e) dell'All.VI (d.lgs. 152/06 e s.m.i., Parte I) "obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale",
 - deve essere valutata la coerenza degli obiettivi di Piano con gli obiettivi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – che comprendono quella idroelettrica- disciplinati dalle Direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE e dalla L. 244/2007;
 - deve essere valutata la coerenza degli obiettivi del Piano con gli obiettivi internazionali (Libro bianco della Commissione europea su "L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo" COM (2009) 147);
 - deve essere condotta una valutazione delle tendenze in corso, basata sull'analisi di serie temporali di stazioni di misura che ben rappresentino l'andamento climatico alla scala locale;
 - deve essere condotta una analisi delle previsioni climatiche sull'area di interesse in base alle tendenze in corso ed una analisi degli impatti effettivi e previsti sulla componente idrica che metta in evidenza eventuali



- elementi di criticità, in relazione alle vulnerabilità specifiche del bacino idrografico;
- deve essere condotta la definizione di azioni o strategie di adattamento per fronteggiare le criticità o descrizione delle azioni già programmate, anche indipendentemente dai cambiamenti climatici;
 - deve essere condotta la definizione delle attività di monitoraggio e dei sistemi informativi, in essere e/o programmati, a supporto del piano di gestione del distretto idrografico, che contribuiscono/contribuiranno a produrre gli elementi di conoscenza della evoluzione del clima e dei suoi impatti alla scala del distretto.
17. In accordo con i Piani energetici regionali, devono essere attivati studi per l'individuazione di siti idonei per la realizzazione di impianti mini e micro-idroelettrici sfruttando i salti degli acquedotti e i salti idrici esistenti sui corsi d'acqua al fine della produzione idroenergetica, solo laddove non vengano create interferenze alla risalita della fauna ittica provvedendo all'installazione di idonei manufatti.
18. Il Piano di gestione, ai fini dell'aggiornamento della classificazione dei corpi idrici del Distretto e della definizione degli obiettivi, deve includere:
- la messa a punto delle reti e dei sistemi di monitoraggio dei corpi idrici superficiali sulla base delle indicazioni della direttiva 2000/60 recepite nel DM 56/2009;
 - la messa a punto delle reti e dei sistemi di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei sulla base delle indicazioni della direttiva 2006/118/CE recepite nel d.lgs. 30/2009;
 - la valutazione dello stato di qualità per i corpi idrici suddetti e degli obiettivi, ai sensi delle norme sopra citate.
19. Pubblicazione annuale del monitoraggio sull'efficacia delle misure in atto a partire dall'adozione/approvazione del Piano di gestione.

Prescrizioni contenute nel parere Prot. DG/PBAAC/34.19.04/13457/2009 del 10 dicembre 2009 del Ministero per i beni e le attività culturali

20. il Piano di gestione deve procedere a più specifici approfondimenti nella parte riguardante lo studio del territorio per quanto riguarda le presenze storico-culturali tutelate dal Codice dei beni culturali e paesaggistici per gli aspetti inerenti l'interconnessione esistente con il sistema acqua in modo da



[Handwritten signature]

garantire nella fase di monitoraggio il mantenimento di tale relazione di carattere storico-economico-culturale.

21. nell'individuazione delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, allorché sia stata verificata l'interferenza con il regime di tutela dei beni culturali e paesaggistici presenti nel territorio devono congiuntamente essere considerate le opere di mitigazione o minimizzazione dell'impatto prodotto, garantendo la qualità progettuale delle opere, compensativa dell'effetto di intrusività che potrebbe derivare dalla loro realizzazione, specie allorché si tratti di manufatti architettonici. In particolare per quanto riguarda:

- le opere che in vari modi e misura portano a modificare l'assetto idrico dei terreni valutando il rischio potenziale di fenomeni indotti turbativi dell'immagine panoramica di ambiti paesaggistici, capaci di alterare le loro caratteristiche vegetazionali e quindi naturalistiche di tali ambiti nonché stato di umidità di terreni in cui sussistono le fondamenta di beni monumentali o presenze archeologiche, mutando le condizioni di umidità che hanno garantito la loro conservazione.
- le opere, quali manufatti utili per la depurazione o l'irregimentazione o il controllo delle acque, che potrebbero rivelarsi quali elementi intrusivi in contesti di particolare pregio paesaggistico o di turbativa visiva (ciò che la l. 189/93 definiva 'decoro') di manufatti tutelati
- gli impianti per forma e dimensione incisivi nel paesaggio, tenendo conto già nella localizzazione le valenze paesaggistiche dei siti e prevedendo nelle fasi progettuali attuative del piano, sia la minimizzazione che la qualità architettonica dei manufatti
- le opere di riassetto della rete di adduzione e di smaltimento delle acque la cui realizzazione potrebbe interferire con la tutela archeologica delle aree interessate, anche per quanto riguarda eventuali reperti archeologici ritrovati nelle fasi di scavo
- le opere di incremento della vegetazione esistente, in particolare di carattere boschivo, di creazione di stagni, invasi e comunque di specchi d'acqua, che potrebbero rivelarsi quali elementi estranei al contesto di appartenenza, prevedendo la loro integrazione nel paesaggio attraverso un disegno del territorio attento agli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio stesso nonché interventi di ricucitura con sistemi rurali, rete ecologica siti, in genere, di pregio naturalistico
- le opere di riqualificazione naturalistica di ambiti degradati da fenomeni di impermealizzazione del suolo per inadeguate o spontanee antropizzazioni,



[Handwritten signature]

nonché per impropri interventi di difesa spondale, prevedendo, per quanto possibile, progetti di recupero, restauro e valorizzazione paesaggistica in cui le nuove realizzazioni (manufatti e ridisegno del territorio) siano finalizzate alla creazione e riproposizione di quei valori paesaggistici cancellati o alterati.

22. le misure trasversali previste dal piano, nel tenere conto degli strumenti di tutela del paesaggio vigenti, devono essere attuate prevedendo azioni sinergiche con gli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali (Direzioni generali, regionali e Soprintendenze di settore), pervenendo ad opportune forme di collaborazione, anche con appositi accordi finalizzati a considerare i beni culturali e paesaggistici elementi trainanti verso possibili scenari positivi per l'ottimizzazione della qualità in termini di sostenibilità delle scelte operate
23. il Sistema di monitoraggio deve prevedere una implementazione degli indicatori di misure previste per la tutela della risorsa acqua, affinché le fasi attuative del Piano siano compatibili con la tutela e la valorizzazione delle testimonianze storico-culturali ampiamente diffuse nel territorio, si deve pertanto:
- prevedere opportuni aggiornamenti nella ricognizione dei beni facenti parte del patrimonio culturale;
 - indicare, per i beni paesaggistici, le norme di gestione previste dagli strumenti di pianificazione paesaggistica e se le misure previste costituiscono un rafforzamento dell'attuale regime di tutela;
 - identificare se attraverso le misure previste venga valorizzata l'interferenza dei beni tutelati con il sistema delle acque per la riqualificazione della componente vegetazionale e la restituzione o affermazione del valore di testimonianza storico-economica ai manufatti architettonici ed archeologici presenti nel territorio;
 - indicare se le misure previste possono creare modifiche di effetti negativi dovuti all'interferenza dei beni con il sistema delle acque, agendo positivamente in situazioni di criticità dovute all'alterazione o degrado dei corpi idrici superficiali o sotterranei
 - nei casi in cui sono indicati possibili effetti sui beni tutelati indifferenti o negativi indotti dalle azioni e misure programmate dal piano, prevedere modifiche delle metodologie adottate, nel recepimento, anche, dei contenuti della Convenzione europea del paesaggio in merito alla sostenibilità degli interventi nel paesaggio.



Handwritten signature

24. quanto sopra espresso si considera quale integrazione degli indicatori individuati nelle maniere più idonee e compatibili con gli altri indicatori previsti dal Piano per altre competenze diverse da quelle del Ministero per i beni e le attività culturali.
25. il coinvolgimento dei soggetti portatori di interesse, previsto dal Piano, per quanto riguarda il Ministero per i beni e le attività culturali si ritiene altresì opportuno che avvenga anche nell'attuazione delle azioni volte a sviluppare una diffusa sensibilizzazione delle popolazioni nei confronti della tutela del suolo e della sua percezione paesaggistica, nell'ottica di un positivo coinvolgimento delle popolazioni per creare o accrescere la sensibilizzazione nei confronti delle tematiche paesaggistiche e ambientali finalizzata a sostenere e a garantire lo sviluppo sostenibile nella gestione del territorio;
26. nelle successive fasi di programmazione, di progettazione ed attuazione dei singoli interventi deve verificarsi con specifico elaborato progettuale il recepimento di tutte le osservazioni e prescrizioni del presente parere;
27. nelle successive fasi di programmazione, di progettazione ed attuazione dei singoli interventi devono essere preventivamente coinvolte le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le Soprintendenze di settore di questo Ministero per i beni e le attività culturali;
28. prima delle suddette fasi di programmazione, di progettazione ed attuazione dei singoli interventi deve essere redatto uno specifico piano di monitoraggio, relativo all'intero piano di gestione, basato sullo studio di specifici indicatori di sostenibilità, comprensivi degli indicatori riferiti al paesaggio ed ai beni culturali. Il suddetto piano di monitoraggio, per quanto attiene alle specifiche competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, deve essere condiviso con le Direzioni regionali e le Soprintendenze di settore.
29. L'integrazione nel piano in esame delle suddette prescrizioni deve essere oggetto di specifico capitolo della "dichiarazione di sintesi" prevista dall'articolo 17, comma 1, lettera b) del d.lgs 152/2006 s.m.i., come anche delle "misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18" del medesimo decreto legislativo.



Si raccomanda che in occasione della pubblicazione della dichiarazione di sintesi ex art. 17 del d.lgs 152/06 e s.m.i. si provveda ad indicare dettagliatamente in che modo le prescrizioni sopra riportate sono state integrate nel Piano.

Le informazioni sulla decisione finale devono essere rese pubbliche in conformità all'articolo 17 del d.lgs. 152/2006 così come modificato dal d.lgs. 4/2008.

Il presente parere motivato è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS e del Ministero per i beni e le attività culturali sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Roma li

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI

(Sen. Sandro Bondi)



IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

(On. Stefania Prestigiacomo)

